



CONVENZIONE

**PER LA PRESA IN CARICO, L'ACCOGLIENZA E LA TUTELA DELLE
DONNE ESPOSTE ALLA MINACCIA DI VOLENZA FISICA, PSICHICA,
SESSUALE**

TRA

L'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10 - Consorzio Sociale Ambito Territoriale S3 ex S10 (Comuni di Palomonte, Buccino, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Romagnano al Monte, Ricigliano, San Gregorio Magno, Santomena, Valva), C.F./P.IVA 05822960653, in persona del dott. RUSSO GIOVANNI nato a EBOLI il 22.07.1966, nella qualità di Direttore Generale, in virtù della delibera del C.d.A. n. 1 del 29.01.2020 e del relativo contratto stipulato in data 29.01.2020, ai sensi dell'art. 110 c.1 del D.Lgs.n.267/2000, domiciliato per la carica in LOCALITÀ VALLE - PALOMONTE (SA)

E

La Cooperativa Sociale NAMASTE' C.F. / P.IVA 02914260647, con sede legale in VIA FRATELLI CERVI, 7 - CALLABRITTO (AV) in persona della sig.ra MATTIA MARIA ROSARIA nata a CALABRITTO il 01.07.1958, nella qualità di legale rappresentate, domiciliato per la carica in CALABRITTO (AV)

Premesso che:

- in data 20 dicembre 2021 con la sottoscrizione di un

Protocollo di intesa tra il Consorzio Sociale AGORA' S10, il C.A.V. di Ambito "Alto Sele Tanagro" No Violence, l'Azienda Sanitaria Locale, le Forze dell'Ordine, il Comitato locale Croce Rossa Italiana, le Istituzioni Scolastiche del territorio, la Cooperativa Sociale NAMASTE' e l'Impresa Sociale Europelife, è stata costituita la "RETE TERRITORIALE DI AMBITO PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E AGLI STEREOTIPI" con l'intento di realizzare un sistema integrato e coordinato di strumenti, metodologie e interventi atti a prevenire il fenomeno della violenza di genere e a sostenere le donne vittime di violenze;

- in tale logica, la Cooperativa Sociale NAMASTE' si è impegnata a fornire immediata protezione e temporanea ospitalità, presso la propria Casa rifugio "Le Ninfee", tanto alle donne quanto agli eventuali figli minori presenti, assistendole anche dal punto di vista psicologico, sociale e legale nonché accompagnandole in un percorso di fuoriuscita dalla violenza e contestuale reinserimento sociale e lavorativo.

Visti:

- la l.r. n. 2 del 11 febbraio 2011 "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere";
- gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della l.r. n. 22 del 21

luglio 2012 "Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere" ... (omissis);

- la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- la Legge regionale della Campania n. 11/2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328";

- la Legge regionale del 6 luglio 2012, n. 15 "Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza";

- il Regolamento del 7 aprile 2014, n. 4 di attuazione della L.r. n. 11/2007 e il Catalogo dei servizi residenziali, semi-residenziali, territoriali e domiciliari;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 372 del 07 agosto 2015 di determinazione delle tariffe dei

- servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali.

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano quanto premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - Oggetto e finalità

A ratifica del Protocollo sottoscritto in data 20 dicembre 2021, la presente Convenzione ha per oggetto l'intesa tra il Consorzio Sociale AGORA' S10 - Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona nell'Ambito Territoriale S3 ex S10 (di seguito Azienda) e la Società Cooperativa Sociale NAMASTE' (di seguito Cooperativa), finalizzata alla presa in carico, all'accoglienza e alla tutela delle donne (e dei loro bambini, se presenti) esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica e, sessuale o che l'abbiano subita, presso la Casa di accoglienza per donne maltrattate denominata LE NINFEE, ubicata nel Comune di Buccino in Località Mesarico.

Art.2 - Impegni delle Parti

La Cooperativa Sociale Namastè si impegna:

- a. Ad autorizzare ed accreditare il servizio residenziale ai sensi del Regolamento del 7 aprile 2014, n. 4 (di attuazione della L.r. n. 11/2007) nonché a mantenere i requisiti di idoneità dichiarati.
- b. A garantire i livelli di servizio attesi, le figure professionali ed i requisiti specifici previsti, per il medesimo servizio, nel Catalogo approvato con D.G.R. n. 107 del 23/04/2014 allegato al Regolamento n. 4/2014.
- c. A fornire immediata protezione e temporanea allocazione, nei casi gravi ed urgenti, presso la propria Casa di

d. accoglienza Le Ninfee, tanto alle donne quanto agli eventuali figli minori presenti, assistendole anche dal punto di vista psicologico, sociale e legale.

e. Ad accompagnare le donne presenti in un percorso di fuoriuscita dalla violenza e contestuale reinserimento sociale e lavorativo mediante la predisposizione di laboratori artigianali e di ogni altra misura a ciò utile.

f. A promuovere e collaborare alla realizzazione dei percorsi formativi ed educativi all'interno della propria strutture relativi al riconoscimento ed alla prevenzione delle violenze e delle differenze di genere.

L'Azienda Speciale Consortile Agorà S10 si impegna a sostenere organizzativamente e professionalmente il servizio mettendo a disposizione della Casa di accoglienza per donne maltrattate LE NINFEE, le professioniste incaricate alla gestione del C.A.V. "Alto Sele-Tanagro" - No Violence per gli interventi di:

a. consulenza ed assistenza psicologica, per accompagnare ed aiutare la vittima in tutte le fasi del percorso: dal riconoscere e consapevolizzare la dinamica vittima/carnefice sino alla completa fuoriuscita dalla violenza, garantendo sempre il totale anonimato;

b. consulenza ed assistenza legale, per garantire un

servizio di supporto con l'apporto dell'esperta in materia di tutela legale delle donne vittime di violenza;

c. assistenza sociale, con l'apporto dell'Assistente Sociale che si occupa dei colloqui di accoglienza, dell'ascolto, di supportare le donne con le forze dell'ordine, di affiancarle nella fruizione dei servizi del territorio.

Tali figure professionali potranno essere indicate in sede di dichiarazione dell'assetto organizzativo della Casa di accoglienza anche ai fini del rilascio del dispositivo di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento, configurandosi come partnership pubblico-privata, in coerenza con quanto previsto nel Protocollo d'Intesa sopra richiamato.

Art.3 - Ammissioni

Nella logica della Rete Territoriale per il contrasto alla violenza, l'accesso alla Casa di accoglienza può avvenire direttamente attraverso il Centro Anti Violenza, i Servizi Sociali e Sociosanitari territoriali, il numero verde nazionale antiviolenza.

A seguito di richiesta di ammissione, dopo la valutazione da parte del responsabile della struttura, segue la relativa dichiarazione di disponibilità all'accoglienza

dell'utente in oggetto. L'ingresso in struttura di norma avviene nel corso delle 24 ore dalla richiesta.

In taluni casi le ammissioni potranno avere carattere di urgenza su richiesta del Servizio Sociale, o su intervento delle Forze dell'Ordine, o su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. La struttura in tali casi dovrà garantire, nei limiti della capacità ricettiva, l'immediata accoglienza degli utenti e la tempestiva comunicazione di inserimento da inoltrare all'Azienda. Nelle successive 24-48 ore, seguirà la formalizzazione della collocazione in struttura da parte dell'Azienda.

Art.4 - Durata dell'accoglienza

La durata della permanenza della donna nella struttura è stabilita nel Progetto assistenziale e di reinserimento Individuale redatto al momento dell'ammissione. La permanenza dell'utente potrà essere prorogata ulteriormente qualora il PAI dipenda da provvedimenti e atti di competenza di altri Enti e/o Autorità Giudiziarie, nei limiti delle scelte programmatiche e delle disponibilità finanziarie dell'Azienda.

Art.5 - Specifiche della Convenzione ed accordi

tra le Parti

a. La presente Convenzione prevede che la Cooperativa, nel rispetto degli standard minimi di qualità,

Handwritten signature

sicurezza ed efficienza del servizio residenziale in oggetto, garantisca all'Azienda Speciale Agorà S10 una tariffa agevolata rispetto al tariffario regionale vigente, per gli utenti inviati da quest'ultima.

b. Con la presente Convezione, tenuto conto dell'apporto dell'Azienda in termini di risorse umane esperte per la presa in carico e l'accompagnamento delle ospiti (psicologo, esperto legale, assistente sociale), vengono stabilite le tariffe giornaliere così come indicato nella seguente tabella, suscettibili di modifiche/aggiornamenti ulteriori se condivise tra le parti:

UTENTE	RETTA GIORNALIERA PRO CAPITE
<i>Donne</i>	€ 40,00
<i>Per ogni minore</i>	€ 20,00

c. Ai sensi dell'Art.3 comma 8 della L. 136/2010, la Cooperativa si obbliga a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fissati dalla medesima legge.

d. La Cooperativa mette a disposizione il seguente IBAN
IT83 T085 5375 7500 0500 0356 795 .

e. Per i giorni in cui gli utenti ospiti dovessero assentarsi, per giustificati motivi concordati con i

Servizi Sociali e/o autorizzati dall'Autorità Giudiziaria, sarà prevista una riduzione del 70% delle tariffe stabilite ai fini del "mantenimento del posto".

f. La Cooperativa dichiara che sono inclusi, tra gli altri, nel rispetto degli standard stabiliti ai sensi della normativa regolamentare vigente, i seguenti servizi per ogni utente:

- Alloggio, incluse le utenze domestiche (acqua, luce, gas, etc.).
- Vitto, nel rispetto delle specifiche esigenze dietetiche dei singoli utenti.
- fornitura di vestiario, libri, cancelleria, giochi e apparecchiature tecnologiche necessarie allo studio dei minori presenti.
- Spese sanitarie coperte dal S.S.N. e/o convenzionate con le A.S.L. con pagamento dei ticket sanitari qualora non sia previsto l'esonero.
- Figure professionali educative con competenze nel campo delle politiche di genere, come richiesto dal Catalogo dei servizi regionale.
- Sostegno e orientamento socio-educativo, attività sportive, laboratoriali, di socializzazione e ludico-ricreative (favorendo l'utilizzo delle risorse territoriali).



- Servizio di trasporto (scolastico e/o per altre necessità).

- Disponibilità di un impianto di comunicazione che consenta la ricezione e la chiamata dall'interno verso l'esterno, salvo diverse disposizioni della Magistratura o concordate con l'Assistente Sociale di riferimento e disciplinate dal Regolamento interno.

- Assistenza religiosa, laddove richiesta, nel rispetto della libertà individuale di culto e di religione.

Vengono esclusi i servizi riguardanti:

- Odontoiatria; Estetica; Visite specialistiche non convenzionate; Attività riabilitativa non convenzionata; Rinnovo di permessi, passaporto ed altra documentazione legata alla cittadinanza italiana.

g. La Cooperativa dichiara che la capacità ricettiva della Casa di accoglienza LE NINFEE è di n. 6 donne (con minori, se presenti). La suddetta struttura è aperta 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 e il personale garantisce, in ogni caso, la reperibilità h/24.

h. La Cooperativa dichiara di mettere a disposizione dell'Azienda Speciale Consortile Agorà S10 un numero di posti per l'accoglienza in regime di convenzione compatibile con la disponibilità al momento della

richiesta, in relazione alla summenzionata capacità ricettiva massima, documentata dal registro delle presenze.

i. La Cooperativa garantisce la professionalità e l'esperienza degli operatori impiegati, riconoscendo ad essi il trattamento economico e la retribuzione previsti dalle vigenti normative contrattuali, qui condivise.

j. La Cooperativa garantisce l'invio periodico di relazioni di aggiornamento in merito agli utenti collocati, su richiesta dei Servizi Sociali o al sopraggiungere di evoluzioni degne di attenzione. Tali relazioni, ad esclusione di quelle richieste direttamente dall'Autorità Giudiziaria, andranno inviate esclusivamente al Servizio Sociale inviante.

k. L'accoglienza degli utenti avviene in stanze singole o doppie, coerentemente a quanto previsto dal Catalogo regionale per gli aspetti tecnici e strutturali, offrendo la possibilità ad ogni donna di dormire con il proprio bambino.

l. La Cooperativa garantisce, qualora richiesto, la possibilità di organizzare visite parentali e/o incontri protetti con modalità da concordare con i Servizi Sociali, fornendo uno spazio adeguato preferibilmente all'interno della struttura, assicurando la presenza di



un operatore durante tutta la durata degli incontri.

Art.6 - Competenze ed oneri delle Parti

a. Il Responsabile della Cooperativa accetta tutte le norme vigenti e prescrittive della presente Convenzione e le disposizioni del Regolamento regionale e la normativa nazionale in materia.

b. La Cooperativa è responsabile verso l'Azienda ed il Servizio inviante, nonché verso i terzi per ogni e qualsiasi abuso nell'uso dei locali e degli arredi e per tutto ciò che concerne l'utilizzo e la convivenza pacifica degli utenti all'interno degli spazi. È altresì, tenuta alla stipula di apposita assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per la copertura assicurativa, che deve essere già attiva al momento della sottoscrizione.

c. Inoltre, sono a carico della Cooperativa i seguenti adempimenti:

- il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e del Catalogo regionale su citato;
- il mantenimento degli standard di pulizia e sicurezza ove si svolgono le attività autorizzate;
- il riordino dei locali e dei servizi igienici dopo l'utilizzo, lasciandoli in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle

attività;

- la custodia dei locali;

- Il possesso di una polizza assicurativa attiva per RCT ed infortuni per gli utenti e gli operatori.

d. Il Referente della Cooperativa per la presente Convenzione è la sig.ra Mattia Maria Rosaria, Presidente della Cooperativa.

e. L'Azienda, per tramite dei Servizi Sociali Professionali, è responsabile delle segnalazioni e dell'invio degli utenti, nei termini previsti dalla presente Convenzione e dalle norme vigenti in materia.

L'Azienda assicura lo svolgimento quanto più efficace e snello possibile delle pratiche legate alla segnalazione, alla presa in carico da parte della Cooperativa e all'espletamento dei provvedimenti di pagamento delle rette, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

f. Il Referente dell'Azienda per la presente Convenzione è il Direttore Generale.

Art.7 - Prescrizioni in materia di sicurezza

a) L'Azienda ed i Servizi inviati sono esonerati da qualsiasi responsabilità circa i rischi che possano derivare dall'uso improprio dei locali della struttura, dallo svolgimento delle attività e dalla inosservanza



delle disposizioni previste nel piano di "valutazione dei rischi" della struttura.

b) L'Azienda ed i Servizi inviati sono esonerati da qualsiasi responsabilità civile e penale per qualsiasi evento che dovesse verificarsi nei locali della struttura e vie di accesso agli stessi durante il tempo della Convenzione, nonché per danni a persone e cose, di frequentanti o di terzi, in dipendenza dell'uso dei locali e delle attrezzature nei periodi di efficacia della convenzione.

c) I firmatari della Convenzione si impegnano a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti derivanti dall'applicazione del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

d) Ai fini e per gli effetti dell'applicazione del D.Lgs, 81/2008 e ss.mm.ii la Cooperativa si assume l'onere di fornire all'Azienda, qualora richiesto, il documento di "valutazione dei rischi" completo del piano di sicurezza antincendio e del piano di evacuazione.

e) La Cooperativa è esonerata da qualsiasi responsabilità legata a fatti o atti di cui non è a conoscenza e sui quali non ricade alcuna responsabilità oggettiva riguardo eventuali comportamenti, atteggiamenti o atti di utenti non formalmente segnalate o prese in carico.

f) Si rammenta il rispetto della normativa vigente per quanto riguarda il divieto di fumo.

Art.8 - Durata e revoca della Convenzione

- a) La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di cinque (5) anni.
- b) Qualora si verificchino fatti rilevanti, atti a cambiare le motivazioni e le condizioni della presente Convenzione, la stessa potrà essere modificata a richiesta delle parti interessate.
- c) Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente Convenzione, previa comunicazione motivata, con preavviso di almeno 30 giorni.
- d) La Convenzione può in qualsiasi momento essere temporaneamente sospesa, con preavviso di almeno 7 gg con r/r o tramite PEC, su richiesta motivata dell'Azienda o per esigenze insindacabili della Cooperativa, con preavviso di almeno 7 gg con r/r o tramite PEC, qualora vi sia inadempienza grave di una delle parti alle condizioni contenute nella presente Convenzione.

[Handwritten signature]

Art.9 - Norme finali e di rinvio

- a) La presente Convenzione è esente da bollo, ai sensi dell'Art.16 allegato B) del D.P.R. 26.10.72 n.642, come modificato dal D.P.R. n.955 del 30,12.1982 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/86 e del D.M. 20/08/1992.

[Handwritten signature]

b) Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

c) I dati contenuti nella presente Convenzione sono destinati a trattamento manuale/informatico esclusivamente per fini strettamente inerenti alla stipula stessa. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.


d) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con spirito collaborativo. Se le divergenze dovessero permanere, competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Salerno.

Questo atto consta di n. 6 pagine e viene letto dalle parti le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà espressamente lo approvano, lo sottoscrivono nell'ultima pagina apponendo le prescritte firme marginali sulle restanti.

Palomonte, 1 febbraio 2022

Il Direttore Generale del Consorzio Sociale Agorà S10 - Azienda Speciale Consortile

Dott. RUSSO Giovanni



Il Rappresentante legale della Cooperativa Sociale Namastè

Sig.ra MATTIA Maria Rosaria

Maria Rosaria Mattia

